

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>locali e ITEA Spa (articolo 4) è prevista la possibilità di destinare alloggi, anche collettivi, per studenti o per immigrati, da utilizzare per le finalità delle leggi provinciali 2 maggio 1990, n. 13 e 24 maggio 1991, n. 9 nonché per soggetti in condizioni di temporanee difficoltà a reperire un alloggio.</p> <p>Per sostenere i nuclei familiari nella scelta abitativa più appropriata, con particolare riguardo sia alle fasce deboli della popolazione che ai diversi strumenti per la politica provinciale della casa, gli enti locali possono promuovere la realizzazione sul territorio di "sportelli casa", stipulando apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione. Agli sportelli casa possono essere demandati lo svolgimento di servizi d'informazione e di consulenza nei confronti degli utenti, ivi comprese azioni di accompagnamento nell'inserimento abitativo, nonché l'espletamento dell'istruttoria relativa ai procedimenti amministrativi.</p> <p>ITEA Spa, acquisito il parere favorevole dell'ente locale sul cui territorio è collocato l'alloggio, può mettere a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni con finalità statutarie di carattere sociale nonché delle forze dell'ordine, alloggi o immobili anche non destinati a uso abitativo secondo i criteri e le condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione.</p> <p>La struttura provinciale competente assicura la raccolta e l'analisi delle informazioni relative alla condizione abitativa provinciale, per migliorare la pianificazione degli interventi in materia di edilizia pubblica.</p>	<p>effettuati da enti pubblici e enti aventi finalità pubbliche, onlus, società cooperative e enti ecclesiastici legalmente riconosciuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ anni 2015/2018 (legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, articolo 54): deliberazione della Giunta provinciale n. 2243 del 15 dicembre 2014 Piano casa: concessione contributi, riservati alle giovani coppie, per interventi di acquisto, acquisto e risanamento, risanamento. • in attuazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie. Attraverso la concessione di contributi per interventi di acquisto e costruzione (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1234 del 14 giugno 2013, e n. 101 del 23 giugno 2014, con cui è stato impegnato per gli anni dal 2015 al 2024 l'importo annuo complessivo di euro 1.260.343,80). <p>La Giunta provinciale – con deliberazione n. 1276 del 15 giugno 2007 – ha approvato, in sostituzione di quanto previsto dall'abrogato allegato A) della legge provinciale n. 21 del 1992, i "nuovi criteri per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica da parte di soggetti stranieri". Negli accordi di programma e nelle convenzioni tra enti locali e ITEA Spa non è mai stata esercitata la possibilità di destinare alloggi in favore degli immigrati e degli studenti universitari. La messsa a disposizione e la locazione di alloggi sociali a canone sostenibile (ITEA Spa) in casi di urgente necessità è stata disciplinata dall'articolo 26 del regolamento di esecuzione e da specifiche deliberazioni della Giunta provinciale.</p> <p>L'articolo 48 del regolamento di esecuzione ha stabilito i requisiti che devono possedere i soggetti cui gli enti locali possono affidare attraverso la convenzione i compiti di "sportello casa" per lo svolgimento dei servizi di informazione e di consulenza.</p> <p>Sono state complessivamente sottoscritte n. 33 convenzioni. Gli enti locali che hanno sottoscritto le convenzioni sono stati: le Comunità Alta Valsugana, Bassa Valsugana e Tesino, Paganella e Rotaliana-Königsberg. I soggetti affidatari sono stati i patronati A.C.A.I., E.N.A.P.A., E.N.A.S.C.O., E.P.A.C.A, I.N.A.C., I.N.A.P.A.,</p>	<p>esecuzione e funzioni di indirizzo e coordinamento) negli articoli 8, 11 e 3;</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuazione del del Piano straordinario di incremento degli alloggi nell'articolo 7; • contributo integrativo nell'articolo 3; • messa a disposizione di alloggi nell'articolo 4.

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
	<p>I.N.A.S. C.I.S.L., I.N.C.A. C.G.I.L., I.T.A.L. U.I.L.</p> <p>La mess a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni con finalità statutarie di carattere sociale nonché delle forze dell'ordine, alloggi o immobili è stata disciplinata dall'articolo 27 del regolamento di esecuzione (criteri e condizioni). La Giunta provinciale ha dettato disposizioni per la determinazione dei canoni di locazione e le modalità attuative (deliberazione n. 1573 del 2 luglio 2010). A partire dal 2011, la quota di canone oggettivo imputabile è pari al 40%. Per la parte non abitativa, il canone è previsto in misura agevolata rispetto al canone oggettivo, per singoli casi, in presenza di un interesse relativo alla sicurezza e vivibilità. Gli alloggi locati per "finalità sociali o militari" risultano, al dicembre 2015, 279;</p> <p>La disposizione per la raccolta e l'analisi delle informazioni relative alla condizione abitativa provinciale, inserita nel 2015, non ha ancora trovato concreta attuazione.</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 2 <i>Definizioni</i></p> <p>Per i fini di questa legge si intende:</p> <p>per "nucleo familiare" quello disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (<i>Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente</i>), compresi i genitori separati o divorziati, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4;</p> <p>per "canone sostenibile" la quota di capacità economica del nucleo familiare che può essere destinata al soddisfacimento del fabbisogno di alloggio tenuto conto di tutti gli altri bisogni, calcolata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione;</p> <p>per "canone oggettivo", salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni:</p> <p>1) per gli alloggi alloggi sociali (articolo 1, comma 3, lettera c)) il canone calcolato tenendo conto del valore dell'immobile nel rispetto degli indicatori stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);</p> <p>2) per gli alloggi a canone moderato (articolo 1, comma 3, lettera d)) il canone calcolato tenendo conto del canone di mercato a metro quadro ridotto nella misura del trenta per cento o in alternativa applicando i valori del canone concordato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b);</p> <p>per "condizione economico-patrimoniale" la valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare al fine:</p> <p>1) della concessione del contributo integrativo (articolo 3) nonché dell'accesso agli alloggi a canone sociale (articolo 1, comma 3, lettera c));</p> <p>2) della permanenza negli alloggi a canone sociale (articolo 1, comma 3, lettera c));</p> <p>3) dell'accesso e della permanenza negli alloggi a canone moderato (articolo 1, comma 3, lettera d)).</p>	<p>L'articolo 19 del regolamento di esecuzione prevede che il canone sostenibile sia determinato secondo le modalità previste nell'<i>allegato 4</i>) al medesimo e, in particolare, è definito, e rideterminato annualmente a seguito della verifica dei requisiti di permanenza nell'alloggio, come somma dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quota di ricchezza ICEF destinabile al pagamento del canone di locazione, in funzione del valore ICEF posseduto dal nucleo; • quota del canone oggettivo imputabile al nucleo in locazione (ICEF fino a 0,23 = 5% ; ICEF > 0,23 = 20%); queste percentuali di incidenza del canone oggettivo possono essere modificate con deliberazione della Giunta provinciale; • quota del risparmio sui conti per consumi energetici. <p>L'articolo 21 del regolamento di esecuzione ha fissato il canone oggettivo nella misura pari al canone di mercato diviso 1,20.</p> <p>L'articolo 22 del regolamento di esecuzione stabilisce che il canone di mercato è individuato periodicamente dalla Giunta provinciale e che, in prima applicazione, il canone di mercato annuale è determinato in misura pari alla percentuale fissata con deliberazione della Giunta provinciale in riferimento al valore degli immobili oggetto di locazione.</p> <p>Ai fini della determinazione del canone oggettivo, la Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha definito il valore locativo degli immobili di ITEA Spa, per l'anno 2009, nella misura del 3% del valore degli immobili oggetto di locazione (deliberazione n. 3414 del 30 dicembre 2008); • ha determinato in euro 4,66 per l'anno 2009 il valore medio del canone a metro quadrato degli alloggi di ITEA Spa (deliberazione n. 384 del 27 febbraio 2009); • ha fissato l'entità del canone di mercato, a mq. di superficie di riferimento, per i 12 comuni ad alta tensione abitativa della provincia di Trento, in termini di valore massimo entro il quale va individuato dall'ente locale, in via puntuale, il canone dovuto per ciascun alloggio locato (deliberazione n. 112 del 3 febbraio 2014). <p>La valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare</p>	<p>L'articolo 2 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (<i>legge finanziaria provinciale 2007</i>) che chiarisce la condizione economico-patrimoniale dei richiedenti – sia per l'accesso agli alloggi che per il diritto alla permanenza negli stessi – nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, entrino a far parte del nucleo medesimo altre persone non legate da rapporto di coniugio o di parentela o affinità entro il primo grado aventi una condizione ICEF inferiore alla media per componente del nucleo stesso. In particolare, sostituendo le precedenti modalità di calcolo delle quote ICEF del coniuge e dei parenti di primo grado del soggetto che entra nel nucleo familiare del beneficiario con un sistema più snello, la disposizione impedisce di avvantaggiarsi, con comportamenti opportunistici, di un eventuale abbassamento dell'indice ICEF conseguente dall'ingresso del nuovo componente.</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha soppresso le disposizioni speciali per la verifica della condizione economico-patrimoniale dei nuclei beneficiari in cui siano entrate persone non legate da vincoli di coniugio, o parentela o affinità entro il primo grado. La soppressione ha costituito una semplificazione amministrativa e ha razionalizzato l'attività gestionale; • ha previsto, per le convenzioni tra enti locali e imprese, la possibilità di fare riferimento, anche congiuntamente, a tutte le diverse tipologie previste dalla norma (contratto di appalto, concessione di costruzione, concessione di contributo) anziché solo a una tipologia in alternativa alle altre. <p>Articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (<i>legge finanziaria 2015</i>) che ha modificato la lettera a) del comma 1 per integrare la definizione di</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate											
<p>Ai fini della presente legge la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare è definita secondo quanto disposto dalla legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (legge finanziaria) (articolo 6 <i>Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi</i>), e dalla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (legge finanziaria) (articolo 7 <i>Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi: modifica all'articolo 6 della legge provinciale 3 febbraio 1993, n. 3</i>).</p> <p>per "contributo integrativo" la differenza tra canone oggettivo e canone sostenibile, quando quest'ultimo è inferiore al canone oggettivo medesimo;</p> <p>per "imprese convenzionate" le imprese con le quali l'ente locale, nel rispetto delle norme comunitarie, stipula una convenzione che può avere per oggetto, anche congiuntamente, un contratto di appalto di lavoro o di servizi ovvero una concessione di costruzione e gestione ovvero la concessione di un contributo, finalizzato al perseguimento delle finalità previste da questa legge; i criteri e le modalità per la presentazione di eventuali domande e per la determinazione dei presupposti e dell'entità dei contributi ovvero dei contenuti delle concessioni - proporzionate all'entità degli obblighi e degli oneri imposti - nonché delle condizioni per la loro concessione sono determinati dal regolamento di esecuzione di questa legge nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e di mercato interno.</p> <p>Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini della valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare (indicatore ICEF), gli stati, i fatti e le qualità personali diversi da quelli certificabili da parte di soggetti pubblici italiani devono essere documentati ai sensi delle leggi e dei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.</p>	<p>è effettuata attraverso l'indicatore ICEF.</p> <p>La Giunta provinciale, in applicazione dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, ha più volte modificato – per tutte le politiche provinciali – le modalità di valutazione della condizione economica (indicatore ICEF) dei richiedenti interventi agevolativi. La deliberazione più recente è la numero 1345 di data 1 luglio 2013.</p> <p>Per le politiche sociali la Giunta provinciale è intervenuta a fissare ulteriori elementi aggiuntivi per la determinazione dell'indicatore ICEF per l'accesso e mantenimento delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica nonché per la determinazione del canone sostenibile per alloggio standard e delle spese sostenibili di gestione degli alloggi pubblici. Il valore dell'indicatore ICEF per l'accesso agli istituti agevolativi della politica della casa e per il mantenimento dei benefici è stabilito dal regolamento di esecuzione, il cui <i>Allegato 1</i> rinvia a quanto definito dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha approvato le modalità di determinazione dell'indicatore ICEF in materia di edilizia abitativa pubblica, col parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali e della competente commissione del Consiglio provinciale (deliberazione n. 2010 del 2008) e le modalità di determinazione dell'indicatore ICEF in materia di edilizia abitativa pubblica relativamente al calcolo del canone sostenibile e alle spese sostenibili di gestione e per il mantenimento dei benefici, anche con specifico riferimento ai casi di peggioramento o miglioramento dell'indicatore e ai casi di peggioramento della condizione per le situazioni di particolare necessità e disagio (deliberazione n. 1677 del 2009); • ha integrato la precedente deliberazione definendo nuovi parametri ICEF per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica (deliberazione n. 1787 del 2009); • ha escluso, ai fini del calcolo dell'indicatore ICEF per l'edilizia pubblica, l'ammontare dell'assegno di cura previsto dalla legge provinciale n. 15 del 2012 	<p>nucleo familiare comprendendo genitori separati o divorziati in coerenza con quanto previsto dalla definizione di nucleo familiare disciplinato dall'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n.223 (<i>Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente</i>).</p> <p>Articolo 17 della legge provinciale del 2015 n. 20 (<i>legge collegata alla legge di stabilità 2016</i>) che ha inserito il comma 2bis per disporre che – ai fini della valutazione della condizione ICEF del nucleo familiare per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea – gli stati, i fatti e le qualità personali diversi da quelli certificabili da parte di soggetti pubblici italiani devono essere documentati ai sensi delle leggi e dei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.</p> <p>Le disposizioni potrebbe comportare un rallentamento delle assegnazioni in fase di verifica dei requisiti dei richiedenti e di assegnazione dell'alloggio e, considerata la necessità di individuare la documentazione atta a dimostrare gli stati, i fatti e le qualità personali diversi da quelli certificabili da parte di soggetti pubblici italiani.</p> <p>Fino al 2014 il valore medio dell'indicatore ICEF per l'accesso ai benefici previsti dalla legge n. 15 del 2005 è stato il seguente:</p> <table border="1" data-bbox="1406 962 1888 1043"> <thead> <tr> <th data-bbox="1406 962 1525 1043">ICEF medio</th> <th data-bbox="1525 962 1646 1043">2012</th> <th data-bbox="1646 962 1767 1043">2013</th> <th data-bbox="1767 962 1888 1043">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1406 1007 1525 1043"></td> <td data-bbox="1525 1007 1646 1043">0,1172</td> <td data-bbox="1646 1007 1767 1043">0,1169</td> <td data-bbox="1767 1007 1888 1043">0,1129</td> </tr> </tbody> </table>				ICEF medio	2012	2013	2014		0,1172	0,1169	0,1129
ICEF medio	2012	2013	2014										
	0,1172	0,1169	0,1129										

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>(deliberazione n. 1019 del 2014);</p> <ul style="list-style-type: none"> ha stabilito che sono deducibili dal reddito, ai fini delle determinazioni dell'indicatore ICEF per l'edilizia pubblica, le spese per ricovero in strutture sanitarie o sociosanitarie, al netto dell'indennità di accompagnamento e delle altre provvidenze per invalidi civili, del coniuge non facente parte del nucleo familiare (deliberazione n. 2158 del 9 dicembre 2014). 	
<p>Art. 3 <i>Disciplina del contributo integrativo</i></p> <p>La disposizione stabilisce che il contributo integrativo è finalizzato a consentire il pagamento del canone di locazione ai nuclei familiari che abbiano una condizione economico-patrimoniale insufficiente ed è commisurato alla differenza tra il canone oggettivo e il canone sostenibile.</p>	<p>L'articolo 20 del regolamento di esecuzione con riferimento al contributo integrativo sugli alloggi a canone sostenibile prevede le modalità di determinazione del canone sostenibile (<i>Allegato 4</i> al regolamento) e del canone oggettivo quale canone di mercato diviso 1,20. La medesima disposizione prevede altresì che il contributo rimane sospeso, fino a quando non diversamente disposto in attuazione della legge n. 3 del 2006 "<i>Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino</i>". Fino all'eventuale diversa determinazione in attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006</p>	<p>L'articolo 3 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (<i>legge finanziaria provinciale 2007</i>) che ha apportato diverse modifiche finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a rendere più nette le differenze tra le diverse tipologie di contributo integrativo, anche per risolvere problemi applicativi,

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Hanno titolo a ottenere il contributo i nuclei familiari nei quali almeno un componente sia residente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni e che abbiano una condizione economico-patrimoniale non superiore a quella stabilita dagli enti locali sulla base dei criteri indicati dal regolamento di esecuzione.</p> <p>Il contributo integrativo è concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dall'<i>intesa complessiva per la finanza locale provinciale</i> per ciascun ente locale competente, per un periodo di tempo determinato dal regolamento di esecuzione ai nuclei familiari in possesso dei requisiti suddetti requisiti e che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in locazione in un alloggio sociale; • in locazione su libero mercato; • prescindendo dalla posizione in graduatoria e della domanda di accesso, in situazione di particolare necessità e disagio individuate dal regolamento di esecuzione (in questo caso il contributo può essere concesso per un massimo di 12 mensilità ed è rinnovabile una sola volta se perdura la situazione di necessità). <p>L'articolo prevede i contenuti della convenzione tra l'ente locale e il beneficiario finalizzata alla concessione del contributo integrativo al beneficiario di alloggio a canone sostenibile (alloggio sociale).</p> <p>Il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari che occupano un alloggio di proprietà o in disponibilità di ITEA Spa è versato dall'ente locale direttamente al locatore.</p> <p>La norma prevede il mantenimento del contributo integrativo concesso a favore del nucleo familiare anche nel caso di spostamento della residenza nel territorio di un ente locale della provincia diverso da quello concedente a carico del medesimo ente e per il periodo e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.</p> <p>La norma prevede, fino a quando non diversamente disposto dalla legge provinciale n. 3 del 2006 (<i>Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino</i>), la regolazione dei trasferimenti provinciali in favore di ITEA Spa avviene sulla base di intese con il Consiglio delle autonomie locali.</p> <p>Fino a tale momento la Provincia provvede direttamente a trasferire a</p>	<p><i>"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"</i>, il trasferimento di risorse è assicurato attraverso la convenzione per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e ITEA Spa (deliberazione della Giunta provinciale n. 2124 del 4 ottobre 2011; convenzione sottoscritta nel 2012) che le modalità di assegnazione dei finanziamenti provinciali trasferiti direttamente a ITEA Spa, le modalità di utilizzo delle risorse e gli adempimenti ai fini della relativa rendicontazione.</p> <p>La disciplina del contributo integrativo sul libero mercato è stabilita negli articoli da 29 a 35 del regolamento di esecuzione, prevedono, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contributo integrativo è concesso ai nuclei familiari che presentano specifica domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge; • relativamente alla condizione economico-patrimoniale, hanno titolo ad ottenere il contributo integrativo i nuclei familiari in locazione sul libero mercato con indicatore ICEF non superiore al valore di 0,23 (calcolato secondo quanto disposto dall'<i>Allegato 1</i> al regolamento) e gli enti locali possono aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02; • le graduatorie sono redatte dagli enti locali (comune di Trento e comunità di valle) con l'attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio determinato dalla somma dei punteggi assegnati alla condizione economica, alla condizione familiare e alla condizione lavorativa (secondo quanto previsto dall'<i>Allegato 3</i> al regolamento); • il contributo integrativo: <ul style="list-style-type: none"> ◦ è stabilito nella misura indicata dall'<i>Allegato 5</i> al regolamento, come percentuale di un canone oggettivo standard (determinato moltiplicando la superficie utile dell'alloggio in rapporto alla composizione del nucleo familiare per il valore medio del canone a metro quadrato degli alloggi di ITEA Spa definito annualmente dalla Giunta); ◦ non può eccedere il 50 per cento dell'importo risultante dal contratto di locazione; ◦ non può essere superiore a 300 euro mensili; ◦ non spetta se di importo inferiore a 40 euro mensili; 	<p>relativi alla individuazione precisa dei possibili destinatari delle diverse tipologie di contributo integrativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a disporre che il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari che occupano un alloggio di proprietà o in disponibilità di ITEA Spa o delle imprese convenzionate sia versato direttamente dall'ente locale al locatore; • a rimuovere il termine massimo di un anno per il mantenimento del diritto al contributo in caso di mobilità del nucleo familiare nel territorio di altro ente locale della provincia, rinviando al regolamento la durata del diritto (il regolamento, all'articolo 33, ha successivamente previsto che la durata del diritto al contributo è quella indicata nel provvedimento di concessione dello stesso disponendo altresì l'obbligo per il beneficiario, pena la decadenza dal contributo, di trasmettere copia del contratto all'ente locale concedente); • a rimuovere il termine del mese successivo alla comunicazione della variazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare (ICEF) ai fini della rideterminazione del contributo, rinviando al regolamento l'individuazione della decorrenza (il regolamento, all'articolo 20, ha previsto che il contributo integrativo è aggiornato annualmente a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno a seguito della verifica dei requisiti); • a inserire l'espresso rinvio alla legge provinciale n. 3 del 2006 (<i>Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino</i>) in luogo del generico rinvio alla legge provinciale di riforma istituzionale non ancora vigente alla data di entrata in vigore di questa legge;

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate				
<p>ITEA Spa – sulla base di una programmazione concordata - finanziamenti per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della politica provinciale per la casa attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> finanziamenti a fondo perduto o in conto capitale a sostegno di programmi di investimento e dei piani per la provvista dei finanziamenti e per altri compiti assegnati, anche tramite contributi annui costanti (articolo 7, commi 12 bis, 12 ter); finanziamenti per la copertura o il rimborso di costi individuati con deliberazione della Giunta provinciale (articolo 7, comma 12 quater). <p>I rapporti finanziari tra la Provincia e ITEA Spa sono regolati da una convenzione, che disciplina, in particolare, le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti, le loro modalità di utilizzo e gli adempimenti di ITEA Spa ai fini della rendicontazione. La convenzione può anche contenere l'affidamento della funzione di stazione appaltante per la realizzazione di strutture da destinare a servizi pubblici di competenza degli enti richiedenti (Provincia e suoi enti funzionali, comuni, loro forme associative e relativi enti funzionali), la gestione di strutture di loro proprietà destinate a servizi pubblici di propria competenza nonché ulteriori attività ritenute utili al perseguimento delle finalità della legge.</p> <p>L'assegnazione del contributo integrativo ai nuclei familiari, fino all'eventuale diversa regolazione delle modalità di finanziamento definite in attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006 (<i> riforma istituzionale</i>), è disposta dall'ente locale, prescindendo dalla stipula delle convenzioni con i beneficiari. Fino all'eventuale diversa regolazione delle modalità di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> i contratti di locazione stipulati o da stipulare con i nuclei familiari che hanno titolo all'accesso e alla permanenza negli alloggi sociali sono stipulati a canone sostenibile; i contratti di locazione stipulati o da stipulare con enti, associazioni senza scopo di lucro e con istituzioni con finalità a carattere sociale, forza dell'ordine sono stipulati a canone oggettivo, per la quota imputata al locatario. <p>Contro i provvedimenti relativi alla formazione, aggiornamento e revisione della graduatoria ed all'accesso ai benefici di questa legge,</p>	<ul style="list-style-type: none"> è concesso per dodici mesi e può essere rinnovato per ulteriori dodici mesi. <p>Gli standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche relativi all'assegnazione del contributo integrativo su libero mercato sono stati determinati annualmente dalla Giunta provinciale – compatibilmente con le risorse trasferite agli enti locali – come percentuale delle domande di contributo integrativo su libero mercato ammissibili ad agevolazione. Gli standard delle prestazioni dall'anno 2010, sono stati definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le domande presentate nell'anno 2012: accoglimento di almeno il 70% delle ammissibili (deliberazione n. 671 del 12 aprile 2013 che modifica della precedente intesa del 30 dicembre 2011 il cui schema è stato approvato dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2798 del 14 dicembre 2011); per le domande presentate nell'anno 2013: accoglimento di almeno il 60% delle ammissibili (deliberazione n. 757 del 19 maggio 2014 che approva l'intesa definita con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 9, comma 5 bis della legge provinciale n. 7 del 2005 e consente agli enti locali, per soddisfare le esigenze dei rispettivi territori, di individuare percentuali e valori diversi (in misura non inferiore al 50% dei limiti stabiliti dal dall'articolo 33, comma 5 del regolamento); per le domande presentate nell'anno 2014: accoglimento di almeno il 40% delle ammissibili (deliberazione n. 924 del 1 giugno 2015, senza intesa). <p>Si sottolinea che le deliberazioni hanno modificato i valori di copertura del bisogno in ragione delle disponibilità finanziarie di bilancio senza peraltro modificare i criteri di determinazione del riparto che derivano direttamente dalle disposizioni del regolamento di attuazione.</p> <p>Le risorse stanziare nel bilancio della Provincia e trasferite agli enti locali per il pagamento del contributo integrativo per la locazione su libero mercato sono state le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="902 1289 1321 1334"> <thead> <tr> <th data-bbox="902 1289 1099 1334">ANNO</th> <th data-bbox="1099 1289 1321 1334">Euro (in milioni)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	Euro (in milioni)			<ul style="list-style-type: none"> a disporre che, fino a quando non disposto in attuazione legge provinciale n. 3 del 2006, l'assegnazione del contributo integrativo continua ad essere disposta senza la stipulazione della specifica convenzione tra l'ente locale e il beneficiario del contributo. <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) che ha sostituito il comma 9, prevedendo che – fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (<i>Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino</i>) da ultimo modificata con la legge provinciale n. 12 del 2014 – la Provincia provvede direttamente a trasferire a ITEA Spa, in luogo delle spettanze relative al contributo integrativo sugli alloggi sociali, finanziamenti sulla base di una programmazione concordata, che tenga conto dei programmi di investimento e dei costi di funzionamento della società. La nuova disposizione ha svincolato completamente, in via transitoria, il finanziamento della Provincia ad ITEA Spa dal calcolo dell'ammontare dei contributi integrativi spettanti agli inquilini ITEA per commisurarli alle reali esigenze della società, soprattutto in relazione alla realizzazione del Piano straordinario di incremento degli alloggi pubblici. In particolare, ha stabilito che i contratti siano stipulati non più a canone oggettivo, ma a canone sostenibile considerato che svincolando il finanziamento pubblico dal calcolo del contributo integrativo, non è più assicurato ad ITEA l'introito del canone oggettivo ed è pertanto improprio porre a ricavo i canoni oggettivi, assumendoli a base di calcolo per le imposte.</p> <p>Articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ha previsto tra i nuclei che hanno diritto ad ottenere il contributo integrativo, in luogo dei nuclei familiari utilmente iscritti nelle graduatorie per l'alloggio sociale, ma che per qualsiasi motivo non possono temporaneamente ottenere l'accesso
ANNO	Euro (in milioni)					

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione		Evidenze e criticità riscontrate								
<p>chiunque abbia interesse può presentare ricorso all'organo esecutivo dell'ente locale competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione della graduatoria.</p> <p>La necessità di contenere la spesa limitandola alle risorse stanziata a bilancio, ha implicato che l'intesa di finanza locale rappresenti lo strumento la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni. La percentuale di accoglimento delle domande, determinata dal rapporto tra le risorse trasferite e le domande pervenute, costituisce un meccanismo automatico per la determinazione del contributo integrativo su libero mercato sulla base del possesso dei requisiti previsti.</p> <p>Con d.P.P. 3 dicembre 2015 n. 19-33/Leg., al fine di far partecipare alle risorse pubbliche tutti i soggetti in graduatoria a rotazione e a responsabilizzare locatore e conduttore ai fini della calmierizzazione del canone d'affitto, è stato modificato l'articolo 33 del regolamento di esecuzione in modo da non consentire, per il periodo immediatamente successivo, la presentazione della domanda di contributo integrativo ai nuclei familiari in locazione sul libero mercato che abbiano già beneficiato, per due anni consecutivi, del contributo per l'affitto. La disposizione ha comunque salvaguardato alcune situazioni di particolare rilevanza sociale (possono presentare domanda in via continuativa i nuclei familiari dove è presente un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75%, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, i nuclei con un componente con età superiore a 65 anni o nei casi di grave difficoltà economica o sociale, correlate a situazioni di necessità abitative, valutate dall'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio). Il contributo integrativo in casi di particolare necessità e disagio è stato disciplinato dall'articolo 35 del regolamento di esecuzione. Non nel corso del triennio 2012-2015 non sono state presentate domande per tale tipologia di contributo.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="902 240 1102 284">2012</td> <td data-bbox="1102 240 1321 284">9,1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 284 1102 327">2013</td> <td data-bbox="1102 284 1321 327">8,19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 327 1102 370">2014</td> <td data-bbox="1102 327 1321 370">6,55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 370 1102 408">2015</td> <td data-bbox="1102 370 1321 408">6,51</td> </tr> </table>	2012	9,1	2013	8,19	2014	6,55	2015	6,51		<p>all'alloggio medesimo quelli che sono in locazione in alloggi su libero mercato (lettera b comma 3);</p> <ul style="list-style-type: none"> ha soppresso la disposizione che consentiva di fare riferimento – nel calcolo del contributo integrativo – anche all'ammontare delle spese condominiali per i nuclei con condizione particolarmente sfavorevole. Tale norma era già stata sospesa dall'articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (finanziaria 2010), considerata la necessità di testare il limite per la concessione del reddito di garanzia al nucleo familiare (indicatore ICEF inferiore a 0,13), soglia al di sotto della quale, in assenza di questa modifica normativa, il contributo integrativo sulle spese di gestione poteva essere concesso). <p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) che, al fine di eliminare la disparità di trattamento, tra nuclei familiari aventi potenzialmente la medesima condizione di bisogno – derivante dal mero dato di fatto della presenza di almeno un componente appartenente al nucleo familiare beneficiario già al momento della concessione del contributo integrativo – ha soppresso la disposizione che prevedeva, quale condizione per il mantenimento del contributo integrativo, la permanenza nel nucleo familiare di almeno uno dei componenti originari (comma 4). La disposizione previgente prevedeva che a parità di condizioni aveva titolo a continuare a percepire il contributo integrativo solo il nucleo familiare nel quale rimaneva uno dei componenti originari, e non quello nel quale i componenti sono nel tempo completamente mutati.</p> <p>Articolo 53 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) che, tra i contenuti obbligatori della convenzione tra ente locale e nucleo familiare beneficiario del contributo integrativo, ha inserito, con la lettera e bis) la previsione del diniego del contributo in caso di mancata</p>
	2012	9,1									
	2013	8,19									
	2014	6,55									
	2015	6,51									

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>produzione, unitamente alla domanda, di idonea documentazione attestante il patrimonio finanziario e immobiliare detenuto all'estero dal richiedente.</p> <p>Il contributo integrativo per alloggi sociali agli inquilini a canone sostenibile è commisurato alla differenza tra il canone oggettivo e il canone sostenibile: per gli anni 2008-2009 il beneficio economico medio mensile per alloggio riconosciuto a ITEA Spa è stato pari a euro 203,52.</p> <p>La nuove modalità di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie – adottate con il regolamento approvato con d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg – hanno sostanzialmente annullato la presentazione di ricorsi fino ad allora quantitativamente molto consistente.</p> <p>Si segnala che nell'articolo 20, comma 1, del regolamento di esecuzione il riferimento all'articolo 22 (canone di mercato) del medesimo sembra erroneo in quanto il corretto riferimento al canone oggettivo dovrebbe riferirsi all'articolo 21 (canone oggettivo).</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																								
<p>Art. 4 <i>Modalità per il reperimento di alloggi da destinare alla politica della casa</i></p> <p>Per attuare la politica provinciale della casa gli enti locali utilizzano le seguenti tipologie di alloggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alloggi di proprietà o comunque in disponibilità di ITEA Spa; • alloggi costruiti da ITEA Spa sulla base di accordi di programma con gli enti locali e i comuni proprietari di aree; • alloggi costruiti dalle imprese sulla base di apposite convenzioni; • alloggi realizzati dalle imprese (comma 5 bis); • alloggi messi a disposizione dai proprietari di immobili (commi 5 ter e 5 ter 1) • alloggi realizzati dal fondo <i>housing sociale trentino</i> (articolo 4bis); • alloggi locati direttamente sul mercato da nuclei familiari che beneficiano del contributo integrativo sull'affitto; • alloggi locati direttamente sul mercato da ITEA Spa per essere destinati al canone moderato. <p>I comuni, la Provincia e gli altri enti pubblici possono affidare in gestione o conferire a ITEA Spa alloggi di loro proprietà o dei quali abbiano la disponibilità, da destinare alla locazione ai nuclei familiari in base a quanto disposto da questa legge.</p> <p>Gli accordi di programma prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> la concessione alla società di un diritto di superficie su aree di proprietà degli enti medesimi, anche con riferimento a immobili da risanare, per una durata stabilita dall'accordo medesimo, anche in relazione al periodo necessario per l'ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili; che ITEA Spa provveda alla costruzione o al risanamento di alloggi da destinare, per la durata del diritto di superficie, alle finalità della legge. <p>L'accordo di programma stabilisce, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero e la tipologia degli alloggi da costruire o da risanare, nonché gli oneri conseguenti a carico di ITEA Spa; l'obbligo di ITEA Spa di utilizzare gli alloggi per la locazione 	<p>La disciplina della messa a disposizione degli alloggi di proprietà o in disponibilità di ITEA Spa e della loro locazione a canone sostenibile è definita negli articoli da 2 a 25 del regolamento di esecuzione.</p> <p>Le domande sono presentate agli enti locali o agli sportelli casa.</p> <p>L'indicatore ICEF del nucleo familiare non può essere superiore allo 0,23.</p> <p>Gli enti locali hanno formulato le graduatorie e hanno autorizzato ITEA Spa a stipulare i contratti di locazione con i soggetti richiedenti, utilmente collocati in graduatoria, che hanno accettato gli alloggi in disponibilità.</p> <p>Le graduatorie ricomprendono anche i soggetti che nell'ordinamento previgente avevano graduatorie separate, in particolare, tra gli altri, gli ultrasessantacinquenni, per i quali sia la legge provinciale n. 21 del 1992 che la legge provinciale n. 16 del 1990 disponevano graduatorie separate. A partire dal 201, con l'articolo 6ter, inserito dall'articolo 27 della legge provinciale n. 2 del 2009 (<i>legge finanziaria di assestamento 2009</i>) è stato risolto il problema delle graduatorie già esaurite, consentendo agli enti locali di locare in via prioritaria gli alloggi realizzati in attuazione delle leggi provinciali n. 21 del 1992 e n. 16 del 1990 ai soggetti ultrasessantacinquenni presenti nelle graduatorie ordinarie.</p> <table border="1" data-bbox="819 879 1391 1182"> <thead> <tr> <th colspan="4">Alloggi locati da ITEA Spa a canone SOSTENIBILE</th> </tr> <tr> <th>ANNO</th> <th>domande Presentate</th> <th>domande Accolte con conseguente contratto</th> <th>Alloggi locati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>4.899</td> <td>190</td> <td>9.610</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>4.216</td> <td>144</td> <td>9.599</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>3.957</td> <td>150</td> <td>9.452</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3543</td> <td>Graduatoria definitiva non approvata</td> <td>N.D.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad oggi non sono stati sottoscritti accordi di programma tra ITEA Spa ed enti locali per la costruzione di alloggi da parte di ITEA Spa in quanto non vi è stata disponibilità.</p> <p>Le convenzioni tra gli enti locali e le imprese per la</p>	Alloggi locati da ITEA Spa a canone SOSTENIBILE				ANNO	domande Presentate	domande Accolte con conseguente contratto	Alloggi locati	2012	4.899	190	9.610	2013	4.216	144	9.599	2014	3.957	150	9.452	2015	3543	Graduatoria definitiva non approvata	N.D.	<p>L'articolo 4 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (<i>legge finanziaria provinciale 2007</i>) che ha soppresso il limite originario di trenta anni, previsto quale elemento obbligatorio dell'accordo di programma, per l'ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili da parte di ITEA Spa.</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) che ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserito i commi 5 bis, 5 ter e 5 quater per introdurre – con l'obiettivo di ampliare la messa a disposizione di alloggi a canone moderato – la possibilità, accanto alla messa a disposizione di aree, di concedere contributi alle imprese per realizzare alloggi da locare a canone moderato e contributi ai privati proprietari che si impegnano a locare, per almeno 15 anni, alloggi a canone moderato; • inserito il comma 6bis per stabilire che all'impresa è equiparato ogni altro soggetto pubblico o privato che intende realizzare immobili da destinare alla locazione a canone moderato, sulla base di eventuali requisiti, criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. <p>Articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 2010, 12 <i>Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale</i> che ha inserito il comma 6.1 per prevedere che negli edifici interamente utilizzati per alloggi destinati alla politica provinciale per la casa sia previsto un luogo di deposito per le biciclette in cortili o spazi comuni che, se possibile, siano attrezzati a tale scopo.</p> <p>Articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (<i>legge finanziaria provinciale 2011</i>) che ha modificato il comma 5bis e il comma 6bis sopprimendo la necessità per le imprese che realizzano alloggi da locare a canone moderato di essere convenzionate al</p>
Alloggi locati da ITEA Spa a canone SOSTENIBILE																										
ANNO	domande Presentate	domande Accolte con conseguente contratto	Alloggi locati																							
2012	4.899	190	9.610																							
2013	4.216	144	9.599																							
2014	3.957	150	9.452																							
2015	3543	Graduatoria definitiva non approvata	N.D.																							

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>ad aventi diritto in base a questa legge;</p> <p>c) il numero e la tipologia degli alloggi eventualmente trasferiti in proprietà a ITEA Spa quale corrispettivo degli oneri sostenuti, oltre alle entrate derivanti dai canoni di locazione;</p> <p>d) quant'altro necessario per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici.</p> <p>La Provincia può concedere contributi alle imprese, anche in annualità, nella misura massima del 40 per cento del costo medio di costruzione dell'opera o di realizzazione degli altri interventi edilizi, tenuto conto dei costi per l'ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e l'eventuale revoca del contributo, nonché il costo medio di costruzione ai fini dell'erogazione. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal comma 5 bis all'impresa è equiparato ogni altro soggetto pubblico o privato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4 bis (fondi immobiliari), che intende realizzare immobili da destinare alla locazione a canone moderato, sulla base di eventuali requisiti, criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>Possono essere concessi contributi anche in annualità a favore di proprietari di immobili destinati a uso abitativo da utilizzare per la locazione a canone moderato per la durata minima di quindici anni, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione prevede anche i casi e le modalità di revoca del contributo. I proprietari di alloggi destinati a uso abitativo locati a canone moderato accedono alle esenzioni fiscali previste dalle norme provinciali in materia di tributi locali per gli alloggi sociali. Per favorire la stipulazione di questi contratti di locazione tra i proprietari degli alloggi e i soggetti in possesso dei requisiti per accedere al canone sostenibile/sociale (articolo 5, comma 2) la Provincia promuove, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la costituzione, anche con proprie risorse, di un fondo di garanzia. Una quota del fondo di garanzia può essere riservata alle aziende pubbliche di servizi alla persona nel caso in cui gli alloggi di proprietà delle predette aziende siano locati nell'ambito di progetti aventi una valenza innovativa con riferimento a specifiche categorie di beneficiari; i progetti sono elaborati d'intesa con gli enti</p>	<p>costruzione di alloggi da assegnare a canone moderato, disciplinate agli articoli 44, 45 e 46 del regolamento di esecuzione, non sono state attivate. Le finalità previste dalla norma sono state di fatto perseguite con l'applicazione delle nuove modalità consistenti nella possibilità di realizzazione di alloggi da parte di imprese e della messa a disposizione di alloggi da parte di privati proprietari, successivamente supportate con la previsione di contributi (per le imprese) nonché forme di esenzione fiscale e fondo di garanzia (a favore dei privati), determinati sulla base di criteri stabiliti con deliberazioni della Giunta provinciale.</p> <p>Gli alloggi messi a disposizione da privati e da imprese sono stati 34 alla fine del 2015.</p> <p>In merito alla concessione del contributo alle imprese per la realizzazione di alloggi da locare a canone moderato, la Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha approvato criteri e modalità per la concessione del contributo alle imprese e definito i requisiti necessari, gli interventi ammissibili, le caratteristiche degli interventi, la procedura selettiva delle domande, i contenuti della convenzione tra ente locale territorialmente competente e beneficiario del contributo nonché specificato i dati tecnici dell'iniziativa, i dati e parametri economici, le variabili strategiche e i canoni unitari utilizzati nei supporti informatici per la valutazione economica e finanziaria delle iniziative ammesse a contributo. Ha dato altresì attuazione alla rimodulazione della quota di alloggi (in regresso dal 50% al 35%) che possono essere locati liberamente dall'impresa prescindendo dall'ordine delle graduatorie, come previsto dalla legge provinciale n. 27 del 2010 <i>legge finanziaria 2011</i> (deliberazione n. 2413 del 22 ottobre 2010 modificata dalle deliberazioni n. 3177 del 30 dicembre 2010 e n. 2797 del 14 dicembre 2011); • ha determinato numero e localizzazione degli alloggi a canone moderato da realizzare, attraverso la concessione di agevolazioni in favore di imprese – con un limite di impegno ventennale di euro 800.000 annui (deliberazione n. 2564 del 12 novembre 2010). Alla luce delle domande di contributo presentate (16 domande per un totale di 184 alloggi), si è reso necessario ridefinire il 	<p>fine di poter ricevere i contributi previsti dalla legge.</p> <p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (<i>legge finanziaria provinciale 2012</i>) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha inserito nel comma 1 le lettere c bis), c ter) e c quater) per includere tra gli alloggi da destinare alla politica della casa gli alloggi realizzati dalle imprese, quelli messi a disposizione dai proprietari e quelli realizzati dai fondi immobiliari; • ha modificato il comma 6 bis per equiparare alle imprese, ai fini della concessione del contributo, ogni altro soggetto pubblico e privato ad esclusione dei fondi immobiliari. <p>Articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (<i>legge finanziaria provinciale 2015</i>) che ha inserito il comma 5 ter 1 per disporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che i proprietari di alloggi destinati a uso abitativo locati a canone moderato accedono alle esenzioni fiscali previste dalle leggi provinciali in materia di tributi locali per gli alloggi sociali; • che la Provincia può promuovere anche la costituzione di un fondo di garanzia per favorire la stipulazione di questi contratti, riservandone una quota alle aziende pubbliche di servizi alla persona che lochino alloggi di proprietà nell'ambito di progetti a valenza innovativa per specifiche categorie di beneficiari. <p>Questa disposizione amplia le possibilità di reperire nuovi alloggi sociali inserendo la disposizione che promuove la locazione a canone moderato di immobili sfitti, incentivando il proprietario sia attraverso l'esenzione fiscale sia mediante misure che lo garantiscono da eventuali inadempienze contrattuali o morosità: La garanzia copre i rischi relativi al mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione fino a 6 mensilità e le spese per eventuale procedura di sfratto o rilascio fino ad euro 1.000.</p> <p>Articolo 29 della legge provinciale 30 dicembre</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																																																				
<p>locali. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione da sottoporre al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l'attuazione.</p> <p>Al fine di incrementare la dotazione di alloggi di ITEA Spa da destinare alle finalità di questa legge, la Giunta provinciale, nell'ambito degli atti di indirizzo (previsti dall'articolo 7, comma 4) e previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, individua le risorse ricavabili dalle operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare di ITEA Spa, nonché gli strumenti e i tempi per attuare un piano straordinario di incremento del patrimonio medesimo, da completare entro il 2016.</p>	<p>limite di impegno ventennale ad euro 400.000 (deliberazione n. 1158 del 27 maggio 2011 modificata dalla deliberazione n. 2797 del 14 dicembre 2011);</p> <table border="1" data-bbox="891 325 1384 863"> <thead> <tr> <th>Comune ad alta tensione abitativa</th> <th colspan="2">Alloggi a CANONE MODERATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Borgo Valsugana</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pergine Valsugana</td><td>20</td><td>33</td></tr> <tr><td>Levico Terme</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Lavis</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mezzolombardo</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Trento</td><td>90</td><td>99</td></tr> <tr><td>Cles</td><td>10</td><td>15</td></tr> <tr><td>Riva del Garda</td><td>34</td><td>10</td></tr> <tr><td>Arco</td><td>30</td><td>10</td></tr> <tr><td>Rovereto</td><td>60</td><td>17</td></tr> <tr><td>Ala</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mori</td><td>15</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Numero totale alloggi</td> <td>309*</td> <td>184**</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Numero alloggi programmati</p> <p>** Numero alloggi di cui si ipotizza la realizzazione in base alle 16 domande pervenute</p> <ul style="list-style-type: none"> ha determinato il canone di mercato unitario per il contributo alle imprese (deliberazione n. 1342 del 22 giugno 2012). <p>In merito alla concessione del contributo a proprietari di immobili destinati ad uso abitativo da destinare alla locazione a canone moderato per la durata minima di quindici anni, la Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ha approvato i criteri e le modalità per la concessione del contributo (deliberazione n. 2797 del 14 dicembre 2011) – <i>soggetti beneficiari, requisiti per la presentazione della domanda, iniziative ammissibili, localizzazioni e caratteristiche degli alloggi, istruttoria delle domande e approvazione delle graduatorie, contenuti della convenzione da sottoscrivere tra ente locale competente e beneficiario del</i> 	Comune ad alta tensione abitativa	Alloggi a CANONE MODERATO		Borgo Valsugana	10	0	Pergine Valsugana	20	33	Levico Terme	10	0	Lavis	10	0	Mezzolombardo	10	0	Trento	90	99	Cles	10	15	Riva del Garda	34	10	Arco	30	10	Rovereto	60	17	Ala	10	0	Mori	15	0	Numero totale alloggi	309*	184**	<p>2015, n. 21 (<i>Legge di stabilità provinciale 2016</i>) che ha modificato il comma 5 ter 1 prevedendo che il fondo di garanzia sia costituito (non più facoltativamente), con procedure ad evidenza pubblica anche attraverso risorse della Provincia.</p> <p>Il d.P.P. 3 dicembre 2015, n. 19-33/Leg, al fine di evitare il proliferare di bandi pubblici per ogni nuovo alloggio che si renda disponibile e per garantire priorità ai nuclei già inseriti utilmente in graduatoria rispetto a nuove domande, ha inserito l'articolo 38 bis nel regolamento di esecuzione in modo da rendere più flessibile ed efficiente il sistema di assegnazione di alloggi che si rendano disponibili dopo la prima assegnazione.</p> <p>Nella tipologia di alloggi da locare a canone moderato rientrano gli alloggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> di proprietà o in disponibilità di ITEA Spa; di privati e di imprese messi a disposizione; acquistati dal Fondo di Housing Sociale del Trentino; sfitti messi a disposizione da privati con agevolazioni fiscali. <table border="1" data-bbox="1435 935 1854 1171"> <thead> <tr> <th colspan="2">Alloggi locati da ITEA Spa al dicembre 2015</th> </tr> <tr> <th>Tipologia canone</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sostenibile</td> <td>9.452</td> </tr> <tr> <td>moderato</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>concordato</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tenuto conto delle diverse tipologie di intervento previste dalla legge, il Servizio competente ha segnalato che nel 2014 i nuclei che ne hanno beneficiato a diverso titolo degli interventi, sono stati complessivamente n. 13.900 (nel 2015 si stimano in</p>	Alloggi locati da ITEA Spa al dicembre 2015		Tipologia canone		sostenibile	9.452	moderato	94	concordato	82
Comune ad alta tensione abitativa	Alloggi a CANONE MODERATO																																																					
Borgo Valsugana	10	0																																																				
Pergine Valsugana	20	33																																																				
Levico Terme	10	0																																																				
Lavis	10	0																																																				
Mezzolombardo	10	0																																																				
Trento	90	99																																																				
Cles	10	15																																																				
Riva del Garda	34	10																																																				
Arco	30	10																																																				
Rovereto	60	17																																																				
Ala	10	0																																																				
Mori	15	0																																																				
Numero totale alloggi	309*	184**																																																				
Alloggi locati da ITEA Spa al dicembre 2015																																																						
Tipologia canone																																																						
sostenibile	9.452																																																					
moderato	94																																																					
concordato	82																																																					

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																																																																																						
	<p data-bbox="904 245 1391 293"><i>contributo, criteri per la determinazione del contributo, del canone di mercato e del canone moderato, cause di revoca –.</i></p> <table border="1" data-bbox="904 293 1391 1340"> <thead> <tr> <th data-bbox="904 293 1117 357" rowspan="2">Comunità di Valle</th> <th colspan="2" data-bbox="1117 293 1391 357">Locazione a CANONE MODERATO</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1117 357 1256 389">a imprese</th> <th data-bbox="1256 357 1391 389">a proprietari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Valle di Fiemme</td><td>0</td><td>6</td></tr> <tr><td>Primiero</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>Bassa Valsugana</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td><i>Borgo Valsugana</i></td><td>0</td><td>6</td></tr> <tr><td>Alta Valsugana</td><td>33</td><td>10</td></tr> <tr><td><i>Pergine Valsugana</i></td><td>33</td><td>0</td></tr> <tr><td><i>Levico Terme</i></td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>Folgaria, Luserna, Lavarone</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>Rotaliana</td><td>0</td><td>14</td></tr> <tr><td><i>Lavis</i></td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td><i>Mezzolombardo</i></td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Paganella</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>Cembra</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>Valle dei Laghi</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>Territorio Valle dell' Adige</td><td>75</td><td>16</td></tr> <tr><td>Trento</td><td>75</td><td>10</td></tr> <tr><td>Val di Non</td><td>15</td><td>6</td></tr> <tr><td><i>Cles</i></td><td>15</td><td>0</td></tr> <tr><td>Val di Sole</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>Giudicarie</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>Alto Garda e Ledro</td><td>20</td><td>40</td></tr> <tr><td><i>Riva del Garda</i></td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td><i>Arco</i></td><td>10</td><td>16</td></tr> <tr><td>Vallagarina</td><td>0</td><td>36</td></tr> <tr><td><i>Rovereto</i></td><td>0</td><td>15</td></tr> <tr><td><i>Ala</i></td><td>0</td><td>8</td></tr> <tr><td><i>Mori</i></td><td>0</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	Comunità di Valle	Locazione a CANONE MODERATO		a imprese	a proprietari	Valle di Fiemme	0	6	Primiero	0	2	Bassa Valsugana	0	10	<i>Borgo Valsugana</i>	0	6	Alta Valsugana	33	10	<i>Pergine Valsugana</i>	33	0	<i>Levico Terme</i>	0	4	Folgaria, Luserna, Lavarone	0	4	Rotaliana	0	14	<i>Lavis</i>	0	4	<i>Mezzolombardo</i>	0	10	Paganella	0	4	Cembra	0	4	Valle dei Laghi	0	4	Territorio Valle dell' Adige	75	16	Trento	75	10	Val di Non	15	6	<i>Cles</i>	15	0	Val di Sole	0	2	Giudicarie	0	4	Alto Garda e Ledro	20	40	<i>Riva del Garda</i>	10	20	<i>Arco</i>	10	16	Vallagarina	0	36	<i>Rovereto</i>	0	15	<i>Ala</i>	0	8	<i>Mori</i>	0	8	<p data-bbox="1404 245 1890 325">circa n. 14.180 e che il tempo registrato per la conclusione delle procedure per l'assegnazione degli alloggi è mediamente di un anno.</p> <p data-bbox="1404 357 1890 596">Il progetto per la realizzazione del fondo di garanzia finalizzato a favorire il reperimento di alloggi sfitti sul libero mercato è in corso di definizione e prevede l'approvazione di criteri e modalità di attuazione, la sottoscrizione di un protocollo con i soggetti promotori (Comuni a mezzo del Consorzio dei Comuni Trentini e Comunità), la presentazione dell'iniziativa agli organi istituzionali e alle organizzazioni di categoria coinvolte e la definizione e approvazione della modulistica.</p>
Comunità di Valle	Locazione a CANONE MODERATO																																																																																							
	a imprese	a proprietari																																																																																						
Valle di Fiemme	0	6																																																																																						
Primiero	0	2																																																																																						
Bassa Valsugana	0	10																																																																																						
<i>Borgo Valsugana</i>	0	6																																																																																						
Alta Valsugana	33	10																																																																																						
<i>Pergine Valsugana</i>	33	0																																																																																						
<i>Levico Terme</i>	0	4																																																																																						
Folgaria, Luserna, Lavarone	0	4																																																																																						
Rotaliana	0	14																																																																																						
<i>Lavis</i>	0	4																																																																																						
<i>Mezzolombardo</i>	0	10																																																																																						
Paganella	0	4																																																																																						
Cembra	0	4																																																																																						
Valle dei Laghi	0	4																																																																																						
Territorio Valle dell' Adige	75	16																																																																																						
Trento	75	10																																																																																						
Val di Non	15	6																																																																																						
<i>Cles</i>	15	0																																																																																						
Val di Sole	0	2																																																																																						
Giudicarie	0	4																																																																																						
Alto Garda e Ledro	20	40																																																																																						
<i>Riva del Garda</i>	10	20																																																																																						
<i>Arco</i>	10	16																																																																																						
Vallagarina	0	36																																																																																						
<i>Rovereto</i>	0	15																																																																																						
<i>Ala</i>	0	8																																																																																						
<i>Mori</i>	0	8																																																																																						

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione		Evidenze e criticità riscontrate
	Ladino di Fassa	0	4
	Totale	143	166
		309	
	<ul style="list-style-type: none"> ha determinato il canone di mercato unitario per il contributo ai proprietari (deliberazione n. 1724 del 8 agosto 2012); non è stato ancora costituito il fondo di garanzia finalizzato a favorire il reperimento di alloggi sfitti sul libero mercato da mettere a disposizioni dai proprietari per la locazione a canone moderato. <p>Il Fondo di Housing Sociale Trentino ha reperito, fino al 2015, un totale di 337 alloggi. Di questi, 245 acquisiti e 92 in fase di negoziazione avanzata.</p> <p>Per gli alloggi locati direttamente sul mercato da nuclei familiari che beneficiano del contributo integrativo sull'affitto sono stati concessi nel 2014 contributi a circa n. 4.450 nuclei, con un impegno di risorse pari a complessivi euro 8.190.000,00.</p> <p>Non sono mai stati locati direttamente sul mercato da ITEA Spa alloggi per essere destinati al canone moderato in quanto non se ne è mai presentata la necessità.</p> <p>La disciplina della locazione degli alloggi a canone moderato – di ITEA Spa, di imprese convenzionate o di imprese e proprietari che abbiano beneficiato di contributi provinciali e dei fondi immobiliari – è definita dagli articoli da 36 a 43 del regolamento di esecuzione.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli enti locali con apposito bando, pubblicato all'albo e adeguatamente pubblicizzato anche a mezzo stampa descrivono gli alloggi disponibili, indicano le modalità ed i termini per presentare le domande di locazione, specificano le modalità di formazione delle graduatorie e le cause di esclusione dalle stesse, individuando anche la quota di alloggi, non inferiore al 40% dei disponibili, con almeno 2 stanze da letto da destinare a giovani 		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>coppie, di coniugi o conviventi more uxorio, o di nubendi nonché eventuali quote con altra destinazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • il requisito economico per poter presentare domanda è rappresentato da un indicatore ICEF del nucleo familiare o dei nubendi superiore al valore di 0,18 e non superiore al valore di 0,39 (l'ente locale può aumentare o diminuire tali valori fino ad un massimo di 0,02); • le graduatorie hanno una validità di 4 anni dalla data di pubblicazione e sono redatte nel rispettando le percentuali di punteggio specificati in ciascun bando (punteggio non inferiore al 30% del totale con riferimento all'indicatore ICEF dichiarato, punteggio non inferiore al 20% del totale con riferimento agli anni di residenza di uno dei componenti il nucleo familiare nel comune sul cui territorio è ubicato l'alloggio da locare, punteggio non inferiore al 10% del totale con riferimento agli anni di residenza in provincia di Trento di uno dei componenti il nucleo familiare). • l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili è disposta dall'ente locale attraverso lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine cronologico di approvazione delle stesse. Nel caso di mancata assegnazione degli alloggi disponibili secondo le graduatorie, gli alloggi sono offerti in locazione ai soggetti con ICEF compreso tra 0,18 e 0,23 utilmente collocati nella graduatoria dell'edilizia pubblica, previa verifica da parte dell'ente locale del possesso dei requisiti previsti dalla legge per la locazione degli alloggi a canone moderato. I contratti di locazione sono stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998. ITEA Spa determina il canone nella misura fissata dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (canone concordato), oppure nella misura del canone di mercato ridotto del 30%. Le imprese convenzionate stipulano ad un canone definito nella misura del canone di mercato ridotto del 30%, tenuto conto di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con l'ente locale. La stipulazione di un contratto di locazione a canone moderato comporta l'esclusione della domanda eventualmente inserita nelle 	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate										
<p>Art. 4 bis <i>Promozione della costituzione di un fondo immobiliare per lo sviluppo dell'edilizia residenziale</i></p> <p>Per concorrere all'attuazione della politica provinciale della casa mediante la realizzazione di alloggi da destinare alle finalità indicate nell'articolo 1, la Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, promuove il progetto per la costituzione di uno o più fondi. I fondi possono essere costituiti anche per le finalità previste dal piano nazionale di edilizia abitativa previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>La gestione dei fondi può essere affidata tramite procedure di evidenza pubblica o, nel rispetto del vigente ordinamento, a società a partecipazione pubblica specializzate nella gestione del risparmio, comprese quelle costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (<i>Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale</i>).</p> <p>La Provincia, le società da essa controllate, i comuni, le comunità e loro enti e organismi strumentali ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici possono partecipare ai fondi immobiliari per lo sviluppo dell'edilizia residenziale attraverso il conferimento di propri beni immobili e mediante conferimenti in denaro. I fondi possono essere alimentati anche da finanziamenti previsti dalla legislazione statale in materia di edilizia, da finanziamenti comunitari e da finanziamenti di istituzioni e organismi dell'Unione europea.</p> <p>Ai fondi possono aderire anche privati mediante conferimenti effettuati, di norma, in denaro. Se il privato conferisce beni immobili essi devono essere conformi ai criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti</p>	<p>graduatorie per l' alloggio a canone sostenibile.</p> <p>La Giunta provinciale ha promosso la costituzione del fondo immobiliare denominato "Fondo housing sociale Trentino" (deliberazione n. 400 del 2 marzo 2012).</p> <p>La durata del Fondo è fissata in 25 anni.</p> <p>La predetta deliberazione ha definito i criteri e le modalità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la partecipazione e gestione del Fondo immobiliare e la cessione in proprietà degli alloggi (allegato A); • la conformità dei beni immobili conferibili al Fondo (allegato B); • la concessione dei contributi previsti (allegato C). <table border="1" data-bbox="893 576 1391 807"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="893 576 1391 619">Fondo di Housing Sociale Trentino – 2015</th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="893 619 1391 655">ALLOGGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="893 655 1252 699">Acquisiti perfezionati</td> <td data-bbox="1252 655 1391 699">245</td> </tr> <tr> <td data-bbox="893 699 1252 767">Acquisti in fase di negoziazione avanzata</td> <td data-bbox="1252 699 1391 767">92</td> </tr> <tr> <td data-bbox="893 767 1252 807">Totale</td> <td data-bbox="1252 767 1391 807">337</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'indizione della gara per la selezione, mediante procedura aperta, di una società di gestione del risparmio (SGR) alla quale affidare il compito di promuovere, istituire, organizzare, amministrare e gestire il Fondo è stata autorizzata dal dirigente del Servizio Politiche sociali e abitative (determinazione n. 277 del 10 maggio 2012). L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese di cui la Finanziaria Internazionale Investments SGR Spa (Finint) è capogruppo mandataria che, in tale veste, ha sottoscritto il contratto con la Provincia il giorno 8 agosto 2013 (n. raccolta 42527, n. di rep. 27906).</p> <p>La Giunta provinciale, ha nominato Patrimonio Trentino Spa quale soggetto cui affidare l'attività di ricerca sul territorio provinciale delle operazioni di investimento da sottoporre alla Società di Gestione del Risparmio (deliberazione n. 203 del 14 febbraio 2014) e, ha approvato il Piano di acquisizione degli alloggi predisposto da ITEA Spa, secondo quanto previsto dalla Provincia (deliberazione n. 1625 del 2 agosto 2014).</p>	Fondo di Housing Sociale Trentino – 2015		ALLOGGI		Acquisiti perfezionati	245	Acquisti in fase di negoziazione avanzata	92	Totale	337	<p>L'articolo 4bis è stato inserito dall'articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) allo scopo di realizzare alloggi a canone moderato anche tenuto conto del decreto legge n. 112 del 2008 che ha previsto un piano nazionale di edilizia abitativa.</p> <p>L'articolo 4 bis è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali: Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (<i>legge finanziaria provinciale 2012</i>) che inserisce i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies, per :</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire che la Provincia è tenuta a promuovere un progetto per la costituzione di uno o più fondi immobiliari chiusi, anziché a costituire direttamente i fondi, considerato che non c'è attinenza con le funzioni svolte in fase di gestione del fondo con quelle del "promotore" previsto dalla normativa nazionale; • sancire l'interesse economico generale del servizio affidato ai soggetti chiamati alla realizzazione degli alloggi mediante il fondo immobiliare in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea); • prevedere la possibilità di concedere ai fondi comuni di investimento immobiliare contributi sotto forma di compensazione, anche in annualità; • stabilire che nelle aree destinate dai fondi comuni di investimento alla edificazione degli alloggi a canone moderato, si applica quanto previsto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (<i>legge</i>
Fondo di Housing Sociale Trentino – 2015												
ALLOGGI												
Acquisiti perfezionati	245											
Acquisti in fase di negoziazione avanzata	92											
Totale	337											